



COMUNE DI TRECENTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 29/04/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO E ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Aprile alle ore 17:00, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 22/04/2022, Prot. N. 3380, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LARUCCIA ANTONIO	SI
TEGAZZINI MATTEO	SI
BRUSCO DANIELA	SI
FALCONE ALESSANDRA	SI
FRANCO ROBERTA	--
GIACOMELLA ERMANNO	--
BISAGLIA SIMONA	--
MELOTTI SIMONE	SI
BIANCHINI GILBERTO	SI
CESTARO VALENTE	--
GUIDORIZZI LUISA	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Comunale DR. PALUMBO ALFREDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

FALCONE ALESSANDRA

MELOTTI SIMONE

BIANCHINI GILBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.07.2020 e aggiornato con deliberazione n.26 del 30.06.2021;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, dei regolamenti e delle tariffe del tributo sui rifiuti Tari è stato differito al 30 aprile 2022 per effetto del comma 5-quinquies dell'articolo 3 D.L. n.228/2021 (Milleproroghe) convertito con Legge n. 15/2022 che cita "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Dato atto che la succitata deliberazione n.443/2019 ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

e che tali atti, per quanto attiene ai costi di propria competenza sono stati trasmessi al Consiglio di Bacino da parte del Comune di Trecenta con pec n. 1287 del 11.02.2022

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

CONSIDERATO che :

- il Consiglio di Bacino “Rovigo” è stato istituito mediante una Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L., sottoscritta in data 12 settembre 2017 dai rappresentanti dei 50 Comuni partecipanti al bacino territoriale “Rovigo” ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31.12.2012, n. 52 recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191” ;
- il Consiglio di Bacino si configura come ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);
- con deliberazione assembleare n. 8 del 18-09-2020 il Consiglio di bacino ha approvato il Piano rifiuti urbani di bacino (di seguito “Piano rifiuti”), con ciò assolvendo alla funzione di effettuare la ricognizione dello stato di fatto dei servizi, degli impianti e dei risultati ambientali e, su tale base, definire le strategie per la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti sull'intero bacino polesano;
- con deliberazione assembleare n. 1 del 30-01-2021 il Consiglio ha disposto l'affidamento (art. 202 D.lgs. 152/2006) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale “Rovigo”, optando per la sua gestione in house providing e, conseguentemente, affidandone la gestione all'in house provider Ecoambiente srl;
- nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione operano
 - ✓ il Gestore Ecoambiente Srl per le attività di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto della frazione differenziata e indifferenziata e trattamento, recupero e smaltimento, ed
 - ✓ i 50 Comuni della Provincia di Rovigo, per quanto attiene alla attività di gestione tariffe agli utenti e, in via minoritaria e diversificati, residuali attività di spazzamento e/o raccolta svolte in economia;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che nel 2020 per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto inoltre che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Trecenta determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali e come dettagliato all'interno della Appendice 1 Mtr e rilevata dall'E.T.C in cent/kg è pari 31,83 su kg 1369 (Benchmark di riferimento [cent€/kg] 35,49(fabbisogno standard/costo medio settore);

Considerato che il Comune di Trecenta ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con atto n.10 del 22.03.2022;

Tenuto conto che :

- l'art 4 dell'MTR-2 Allegato A alla deliberazione n.363/2021/r/RIF di Arera stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il secondo periodo regolatorio , utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all'anno -1;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso d'inflazione programmata, pari a 1,7 %, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR :

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, determinato in virtù dei risultati ambientali raggiunti da ciascuna amministrazione comunale;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,0% e 4%;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa) nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,0% e 3%;
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- «i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - ✓ per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
 - ✓ con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - ✓ con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

Dato atto che in data 19.04.2022 con delibera n. 10 l'Assemblea di Consiglio di Bacino di Rovigo ha approvato Piani economici e finanziari dei 50 comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza, tra cui il comune di Trecenta, ed i relativi allegati previsti dalla Del Arera n. 363/2021/R/rif del 3.8.2021 e determina n.02/DRIF/2021 drl 4.11.2021;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF), all. 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante, del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 451.692,00 per un totale dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 di € 437.957,00;

Atteso pertanto che per l'anno 2022:

- sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 437.957,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 202.357,00 di cui € 111.296,00 (pari al 55%) riferibili alle utenze domestiche ed € 91.061,00(pari al 45%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 235.599,00 di cui € 129.579,00 (pari al 55%) attribuibili alle utenze domestiche ed € 106.020,00(pari al 45%) a quelle non domestiche;
- Il costo di € 451.692,00 è stato rimodulato con le seguenti le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 per un importo totale di € 13.735,00 di cui :
 - € 8.218,00 PV così dettagliati : € 1.545,00 contributo MIUR - € 543,00 entrate da recupero evasione - € 2.660,00 rimborso costi covid ed € 3.470,00 altre entrate comprese agevolazioni tariffarie ;
 - € 5.517,00 PV così dettagliati : € 1.411,00 contributo MIUR - € 495,00 entrate da recupero evasione - € 2.430,00 rimborso costi covid ed € 1.181,00 altre entrate comprese agevolazioni tariffarie ;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 27 del 30.06.2021 con cui è stato approvato il PEF per il 2021 da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad € 419.788,00 rimodulato dalle detrazioni di cui al comma 4.5 della delibera Arera n.443/2019/rif per un importo totale di € 19.701,00;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Trecenta un incremento nella misura massima del 7,6% del Piano Finanziario TARI 2021 e dell'1,6% per gli anni successivi rispetto ai PEF dell'anno precedente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Rilevato che l'adozione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Tutto ciò premesso,

Udito l'intervento del Sindaco Laruccia Antonio, il quale illustra il Piano Economico Finanziario all'esame del Consiglio Comunale e gli investimenti effettuati dalla Società Ecoambiente Srl con particolare riferimento al rinnovo parco macchine dell'azienda;

Proceduto alla votazione che, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 7 (compreso il Sindaco),
- Voti favorevoli n. 5,
- Astenuti n. 2 (Bianchini e Guidorizzi),

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) di prendere atto della deliberazione n. 10 del 19.04.2022 con la quale il Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo (ETC), ha approvato i Pef – Piani economici e finanziari 2022-2025 dei 50 comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza , tra cui il comune di Trecenta , ed i relativi allegati previsti dalla Del Arera n. 363/2021/R/rif del 3.8.2021 e determina n.02/DRIF/2021 drl 4.11.2021 come rilevati agli atti d'ufficio ;
 - Allegati 1- Pef 2022-2025 , elaborato per ciascun ambito tariffario
 - Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al Pef ;
- 3) di prendere atto e adottare la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani 2022-2025, in applicazione Del . Arera n. 363/2021/R/rif del 3.8.2021 e determina n.02/DRIF/2021 drl 4.11.2021 riepilogate nello schema di piano economico finanziario (PEF)- 2022-2025 per un totale di € 437.957,00 anno 2022 **allegato "A"** di cui €.235.599,00 per Costi Variabili ed € .202.357,00 per Costi Fissi, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che con la determinazione n. 02/DRIF/2021, l'Autorità ha precisato che si possono decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) altre entrate derivanti da agevolazionie che pertanto l'importo di €. 437.957,00 del pef 2022-2025 anno 2022 deriva dalla decurtazione di €. 13.735,00 dall'importo complessivo originario del pef in €. 451.692,00
- 5) di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- 6) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

Successivamente considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto degli adempimenti successivi , con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 7 (compreso il Sindaco),
- Voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 253 del 21/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **MECCA PAOLO MARIA** in data **22/04/2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 17 del 29/04/2022

ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 253 del 21/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **MECCA PAOLO MARIA** in data **22/04/2022**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Sig. LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale
DR. PALUMBO ALFREDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 462

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **STELLA FRANCESCA** attesta che in data **05/05/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

